

Schema
di
DISEGNO DI LEGGE

*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni
a statuto ordinario*

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione delle procedure, l'accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione, l'ottimale riparto delle competenze e l'efficacia dell'azione amministrativa, definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

2. Il trasferimento di funzioni conseguente all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

Art. 2

(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro trenta giorni la valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini

dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato.

2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare una o più materie.

3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, ed è poi sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale interessata.

4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3, dopo la sottoscrizione, è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati i pareri della Conferenza unificata e della Commissione parlamentare per le questioni regionali o, comunque, una volta decorso il termine di trenta giorni per l'espressione del parere di quest'ultima, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito

della propria autonomia statutaria. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei Ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale.

7. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP) sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge di bilancio per il 2023.

2. Su ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dopo la conclusione dell'intesa e comunque decorso il relativo termine, lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutato il contenuto dell'intesa della Conferenza unificata e del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali o, comunque, una volta decorso il termine di trenta giorni per l'espressione del parere di quest'ultima, adotta il decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Con i decreti di cui al comma 1 possono altresì essere indicati le materie o ambiti di materie che risultano non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Art. 4

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai

LEP, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di cui alla presente legge, soltanto dopo la loro determinazione.

2. Il trasferimento delle altre funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di cui alla presente legge, dalla data della sua entrata in vigore.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, fino alla determinazione dei costi e fabbisogni standard e dei relativi obiettivi di servizio:

a) le risorse necessarie per le funzioni relative a ciascuna materia o ambito di materia sono determinate in base al criterio della spesa destinata a carattere permanente, fissa e ricorrente, a legislazione vigente, sostenuta dallo Stato nella Regione per l'erogazione dei servizi pubblici corrispondenti;

b) sono fatte salve, rispetto a quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, le diverse previsioni contenute in ciascuna intesa.

Art. 5

(Determinazione di ulteriori LEP)

1. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della di una legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, siano determinati ulteriori LEP, con il relativo finanziamento, rispetto a quelli già determinati ai sensi dell'articolo 3, la Regione interessata è tenuta all'osservanza di tali livelli essenziali.

Art. 6

(Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)

1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2.

2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso partecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale o riserva di aliquota, in modo tale da consentire l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite, in coerenza con l'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 7

(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. Restano, in ogni caso, ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Art. 8

(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)

1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione può indicare la propria durata e può in qualunque momento essere modificata su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, con le medesime modalità previste nell'articolo 2. L'intesa può prevedere inoltre i casi in cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è approvata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

2. Alla scadenza del termine eventuale di durata, l'intesa si intende rinnovata, salvo che lo Stato e la Regione assumano l'iniziativa congiunta di modifica o cessazione con le medesime modalità previste nell'articolo 2.

3. Ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell'intesa.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa e a tal fine ne concordano le modalità operative.

5. La Commissione paritetica di cui all'articolo 6, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi

connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, anche ai fini dell'adeguamento dei profili finanziari dell'intesa, secondo quanto previsto dalla medesima.

6. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

Art. 9

(Clausole finanziarie)

1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La legge annuale di bilancio finanzia i LEP, nel caso in cui la loro determinazione determini oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3. E' garantita l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le Regioni che non siano parte dell'intesa. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare le risorse da destinare alle altre Regioni.

Art. 10

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del

perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato, dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, anche attraverso:

a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti;

b) l'effettuazione di interventi speciali.

Art. 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in relazione ai rispettivi livelli di avanzamento formalizzato, anche agli atti di iniziativa delle Regioni presentati al Governo e concordati con il medesimo prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

3. E' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.